



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**  
**G.E. Dott.ssa Antonia Palombella**

La Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Antonia Palombella  
letti gli atti depositati nel fascicolo telematico e sentite le parti,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Rilevato che tra i beni pignorati nell'intestata procedura, il bene distinto al NCEU del Comune di Olbia **Foglio 30 part. 10773 sub 20**, ha formato oggetto di contratto preliminare stipulato in data antecedente il pignoramento ma non trascritto, e di successiva domanda ex art. 2932 c.c. trascritta in data antecedente il pignoramento e definita con ordinanza nella causa iscritta al n. RG 1557/2019, allo stato non trascritta;

osservato che con riferimento a tale bene la domanda ex art. 2932 c.c. risulta opponibile al creditore pignorante in quanto trascritta in data antecedente e, stante la definizione del giudizio in primo grado, appare opportuno acquisire informazioni certe in ordine all'eventuale passaggio in giudicato della pronuncia;

considerato che, con riferimento a tutti gli altri beni pignorati, diversamente, non risulta alcuna trascrizione e pertanto eventuali contratti preliminari di compravendita non sono opponibili alla procedura;

**P.Q.M.**

**DISPONE** la vendita dei lotti nn 2, 3 e 4.

Si comunichi.

Tempio Pausania, il 14/10/2025

**La Giudice dell'Esecuzione**

*Antonia Palombella*